

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 17.03.2005
COM(2005)91 definitivo

2005/0018(CNS)

Proposta di

DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO

relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Introduzione

La presente proposta fa seguito al Libro bianco relativo allo scambio d'informazioni sulle condanne penali e all'effetto di queste ultime nell'Unione europea. Il Libro bianco ha proceduto ad una verifica delle condizioni di circolazione e di utilizzazione delle informazioni relative alle condanne sul territorio dell'Unione e ha definito le due direttrici della futura azione dell'Unione europea: migliorare la circolazione delle informazioni e assicurarsi che possano avere effetti fuori dallo Stato membro di condanna, in particolare per prevenire la commissione di nuovi reati e al momento di emettere eventuali ulteriori condanne.

Il primo aspetto sarà preso in considerazione da una proposta di decisione relativa all'istituzione di un sistema informatizzato di scambio d'informazioni sulle condanne penali che la Commissione intende presentare nel corso del primo semestre 2005. La presente proposta riguarda il secondo aspetto. Il miglioramento della comunicazione delle informazioni avrà un'utilità ridotta nel caso in cui gli Stati membri non siano in grado di tener conto delle informazioni trasmesse. Per contro, la possibilità di utilizzare le informazioni trasmesse dovrebbe motivare fortemente un miglioramento dello scambio di informazioni.

Presentato nell'ambito delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere come la "chiave di volta" della cooperazione giudiziaria sia in materia civile che in materia penale, il principio di reciproco riconoscimento ha costituito l'oggetto di un programma di misure adottato dal Consiglio nel dicembre 2000¹.

La misura n. 2 di tale programma prevede "l'adozione di uno o più strumenti volti ad introdurre il principio secondo cui il giudice di uno Stato membro deve essere in grado di tener conto delle decisioni penali definitive rese negli altri Stati membri per valutare i precedenti penali del delinquente, prendere in considerazione la recidiva e determinare la natura delle pene e le modalità di esecuzione applicabili".

La presente proposta di decisione quadro mira a conseguire gli obiettivi previsti dalla misura n. 2 del programma, definendo le condizioni secondo le quali una condanna pronunciata in un altro Stato membro possa esser presa in considerazione nell'ambito di un procedimento penale riguardante fatti diversi. Essa inoltre contiene una serie di norme relative all'eventuale iscrizione nel casellario giudiziario nazionale di condanne pronunciate in un altro Stato membro.

a) Considerazione nell'ambito di un procedimento penale

La tabella n. 5 dell'allegato al Libro bianco relativa allo scambio di informazioni sulle condanne penali e all'effetto di queste ultime nell'Unione europea ha evidenziato le condizioni alla luce delle quali gli Stati membri prendono in considerazione le condanne pronunciate negli altri Stati membri, sottolineando che spesso queste ultime non vengono affatto prese in considerazione, oppure vengono considerate in modo molto limitato. L'impossibilità di attribuire effetti equivalenti a una decisione presa in un altro Stato membro è contraria al principio del reciproco riconoscimento e pone i cittadini in una situazione di disuguaglianza in occasione dell'apertura di eventuali nuovi procedimenti giudiziari, a seconda dei rispettivi luoghi di svolgimento dei primi procedimenti e di quelli dei successivi. Pertanto, è necessaria in materia un'azione legislativa dell'Unione.

¹ GU C 12 del 15.1.2001, pag.10.

Tuttavia, la presente proposta riguarda solo la considerazione di una precedente condanna nell'ambito di un procedimento penale per fatti diversi e quindi non affronta la problematica del "ne bis in idem", che costituirà l'oggetto di altri testi a parte.

Tale questione è diversa anche rispetto alla problematica generale dell'esecuzione di una condanna in uno Stato membro diverso da quello che ha emesso la decisione di condanna. Lo Stato membro non deve eseguire la condanna pronunciata in un altro Stato membro, bensì soltanto trarre le conseguenze dall'esistenza di quest'ultima, in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento. Né si tratta di armonizzare gli effetti attribuiti alle condanne precedenti in ciascuno degli Stati membri, che rimangono comunque regolati dalla legge nazionale. L'applicazione del principio di reciproco riconoscimento in questa sede porta invece a riconoscere alle condanne pronunciate in un altro Stato membro lo stesso valore e ad attribuire a tali condanne i medesimi effetti di una precedente condanna nazionale. In altri termini, a stabilire un "principio di equiparazione" della decisione dell'altro Stato membro alla decisione emessa dal giudice nazionale, lasciando alle legislazioni nazionali il compito di trarre le conseguenze da tale principio.

Al livello nazionale, l'esistenza di condanne penali precedenti può avere effetti in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale nella fase che precede il processo penale, durante il processo vero e proprio e nelle fasi successive, in particolare al momento dell'esecuzione. La presente proposta riguarda queste diverse fasi del procedimento.

Secondo le legislazioni nazionali gli effetti possono essere meramente di fatto (in questo caso le autorità competenti, in particolare le autorità giudiziarie, hanno competenza discrezionale per attribuire eventuali conseguenze a precedenti decisioni di condanna), o essere inquadrati secondo una previsione legislativa (la quale, ad esempio, può prevedere un aggravamento della pena o del regime processuale al quale sono sottoposti i recidivi). Spetterà agli Stati membri adottare una normativa nazionale che permetta di equiparare le condanne degli altri Stati membri alle condanne nazionali ed attribuire loro effetti identici, qualunque essi siano.

Peraltro, la proposta di decisione quadro prevede alcuni motivi obbligatori o facoltativi che autorizzano a non tener conto di una decisione di condanna emessa in un altro Stato membro.

b) Iscrizione nel casellario giudiziario di una condanna emessa in un altro Stato membro

Alcuni Stati membri inseriscono nel proprio casellario giudiziario le condanne emesse in altri Stati membri nei confronti dei propri cittadini ed eventualmente dei residenti e intendono mantenere tale prassi. La proposta di decisione quadro contiene un certo numero di disposizioni destinate a stabilire alcune norme comuni relative all'iscrizione al fine di evitare divergenze eccessive di prassi su tale punto che potrebbero eventualmente arrecare pregiudizi alle persone condannate. Tuttavia, essa non obbliga gli Stati membri che non procedono affatto a tali iscrizioni a modificare la loro legislazione.

2. Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 31 del Trattato sull'Unione europea, modificato dal Trattato di Nizza, che tratta dell'azione in comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b).

3. Scheda finanziaria

L'attuazione della proposta di decisione quadro non comporterà alcuna spesa operativa supplementare a carico dei bilanci degli Stati membri o del bilancio generale dell'Unione europea.

4. Commento degli articoli

Articolo 1 – Oggetto

Questo articolo precisa l'oggetto della presente decisione quadro, cioè la definizione delle condizioni secondo le quali una condanna pronunciata in un altro Stato membro può essere presa in considerazione, nell'ambito di un procedimento penale, contro la stessa persona per fatti diversi.

Il paragrafo 2 sottolinea che tale considerazione non può avere l'effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea. La redazione di tale paragrafo è ripresa dalla decisione quadro sul mandato d'arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri.

Articolo 2 – Definizioni

Questo articolo contiene due definizioni.

Le definizioni dei termini «casellario giudiziario» e «condanna» sono identiche a quelle che figurano nella proposta della Commissione per la decisione relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario che la Commissione ha adottato il 13 ottobre 2004². Tuttavia, tali definizioni sono state eliminate dalla versione del testo che è stato oggetto di un primo esame generale al Consiglio nel dicembre del 2004. La definizione di «condanna» tiene conto della nozione di reato come risulta dall'applicazione degli articoli 51 e 52 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 1990 e della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra Stati membri dell'Unione europea del 29 maggio 2000.³ Essa è coerente con il campo di applicazione abituale dell'assistenza giudiziaria e permette di includere nel campo di applicazione della presente decisione quadro le decisioni di natura mista, amministrativa e penale, che esistono in alcuni Stati membri. Tale inserimento mira in particolare ad includere nel campo d'applicazione della presente decisione quadro le infrazioni al codice della strada (quando hanno natura "amministrativa/penale") per le quali la conoscenza dei precedenti è particolarmente utile. La definizione adottata è intenzionalmente restrittiva, affinché ci si limiti alle condanne in senso stretto, cioè alle decisioni definitive emesse dai tribunali penali (o che avrebbero potuto essere decisioni dei tribunali, per quanto riguarda le infrazioni "amministrative/penali") che in tutti gli Stati membri possono essere considerate condanne. È senz'altro possibile che la legislazione nazionale attribuisca effetti ad altri tipi di decisioni (ad esempio i provvedimenti di patteggiamento dinanzi al pubblico ministero). Nulla impedisce agli Stati membri che ne abbiano intenzione di attribuire gli stessi effetti a questo tipo di provvedimenti nel caso in cui siano stati emessi in un altro Stato membro e qualora ne siano a conoscenza. Tuttavia, tale aspetto non è preso in considerazione dalla decisione quadro.

Il «casellario giudiziario» è il registro nazionale che riporta tali condanne. Alcuni Stati membri possono avere vari registri.

Articolo 3 – Considerazione in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale di una decisione di condanna emessa in un altro Stato membro

Questo articolo stabilisce il principio fondamentale della decisione quadro, secondo il quale una condanna pronunciata in un altro Stato membro, deve avere effetti equivalenti a una condanna nazionale. Peraltro, come già sottolineato, essa non mira in alcun modo ad

² COM(2004)664.

³ GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1

armonizzare le conseguenze attribuite in ciascuno Stato membro a precedenti condanne, le quali restano regolate esclusivamente dall'ordinamento nazionale.

Per escludere i casi di “ne bis in idem” che saranno oggetto di distinte proposte della Commissione, il testo precisa che esso disciplina gli effetti delle condanne precedenti in occasione di un procedimento penale *per fatti diversi*.

L'esistenza di condanne penali precedenti può avere effetti nelle varie fasi di un nuovo procedimento penale:

- durante la fase che precede il processo penale, l'esistenza di condanne precedenti, ad esempio, può influire sulla scelta delle norme di procedura applicabili, sulla qualifica penale adottata per i fatti o sui provvedimenti relativi alla detenzione cautelare;
- durante il processo medesimo, l'esistenza di precedenti condanne può avere conseguenze, ad esempio sul tipo di organo giurisdizionale competente, e più spesso sulla natura e sulla quantificazione della pena (ad esempio esclusione o ricorso limitato a pene con la sospensione condizionale, aumento della pena, cumulo con una pena precedente);
- nel caso in cui sia stata pronunciata una nuova condanna, l'esistenza di condanne precedenti può avere conseguenze al momento di stabilire quali norme regoleranno le condizioni dell'esecuzione (ad esempio cumulo con una pena precedente, possibilità di ottenere sconti di pena o liberazioni anticipate).

La decisione quadro mira a prendere in considerazione le condanne precedenti a ciascuna delle fasi del procedimento penale, conformemente al diritto nazionale.

In pratica, gli studi condotti dalla Commissione (vedi allegato relativo allo scambio di informazioni sulle condanne penali e sull'effetto di queste ultime nell'Unione europea) dimostrano che gli effetti delle condanne precedenti variano di gran lunga a seconda dei sistemi nazionali. In alcuni Stati membri, l'esistenza di una condanna precedente è un elemento meramente di fatto, lasciato alla valutazione delle autorità competenti, che ne terranno conto al momento della decisione. In altri Stati membri, esiste un sistema di recidiva in senso ampio, che attribuisce alcuni effetti di diritto ad una condanna precedente e tali effetti esulano dal potere discrezionale delle autorità competenti.

Nella prima ipotesi, la considerazione di una decisione di condanna di un altro Stato membro non dovrebbe presentare eccessive difficoltà, poiché si tratterà soltanto di uno degli elementi di fatto. Peraltro, si evince dalla tabella n. 5 allegata al Libro bianco che gli Stati membri che non prevedono l'istituto giuridico della recidiva attribuiscono più spesso effetti alle condanne, rispetto ad altri Stati membri che le prendono in considerazione come un elemento meramente di fatto.

Nella seconda ipotesi, gli Stati membri dovranno precisare le condizioni secondo le quali alcuni effetti equivalenti derivano dall'esistenza di una condanna pronunciata in un altro Stato membro. Infatti, i meccanismi nazionali di recidiva sono spesso collegati in modo estremamente diretto alla struttura dei reati e delle pene esistente al livello nazionale, ad esempio in tutti i casi in cui esistono sistemi di recidiva speciale (reiterazione di un particolare tipo di reato ad esempio recidiva per reato di traffico di stupefacenti o recidiva per furto). In questi casi, spetterà agli Stati membri adottare tutte le misure necessarie per garantire che le condanne degli altri Stati membri siano prese in considerazione.

Articolo 4 – Motivi obbligatori di non considerazione di una decisione di condanna di un altro Stato membro

Questo articolo enuncia quattro situazioni nelle quali una decisione di condanna emessa in un altro Stato membro non può essere presa in considerazione. Le prime tre ipotesi, che si trovano anche in altri strumenti dell'Unione, riguardano i casi di "ne bis in idem", di prescrizione dell'azione penale o della pena irrogata e i casi di amnistia, nel caso in cui i fatti sarebbero potuti rientrare nella competenza dello Stato membro interessato, secondo la legge penale nazionale. La quarta ipotesi riguarda le situazioni nelle quali l'applicazione delle norme nazionali che regolano le iscrizioni al casellario giudiziario nazionale avrebbero portato alla cancellazione della menzione di condanna.

Articolo 5 – Motivi facoltativi della non considerazione di una decisione di condanna di un altro Stato membro

Oltre ai casi elencati all'articolo 4, che sono obbligatori, gli Stati membri potranno altresì decidere di non prendere in considerazione la decisione di condanna di un altro Stato membro in due circostanze:

La prima è già stata presa in considerazione nell'ambito degli strumenti di reciproco riconoscimento e riguarda la doppia incriminazione. Uno Stato membro potrà non prendere in considerazione la condanna di un altro Stato membro qualora quest'ultima sia stata pronunciata per un reato che non esiste nella legislazione nazionale. Tuttavia, questa possibilità è limitata quando la prima condanna è stata pronunciata per una categoria di reati ricompresi in un elenco ripreso dalla decisione quadro sul riconoscimento reciproco delle sanzioni pecuniarie. Nel caso in cui la prima condanna sia stata emessa per un reato che rientra in una categoria dell'elenco, essa non potrà essere eliminata in occasione di un successivo procedimento in applicazione del principio della doppia incriminazione. Peraltro, la Commissione in questa sede ha scelto di far riferimento ad un lungo elenco di reati, più pertinente rispetto all'elenco limitato della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo e le procedure di consegna, in quanto contiene, in particolare, le infrazioni al codice della strada, categoria di reati per la quale la recidiva è particolarmente utile.

Inoltre, è possibile non prendere in considerazione una condanna penale di un altro Stato membro nel caso in cui il fatto che tale condanna sia stata elaborata in un sistema giuridico diverso comporti per la persona in questione un trattamento più severo nel secondo procedimento, rispetto all'ipotesi in cui la prima condanna fosse stata emessa nell'ambito del sistema nazionale. Questa disposizione rappresenta un dispositivo di sicurezza per prevenire un trattamento più sfavorevole per la persona che è stata condannata in un altro Stato membro rispetto alla persona che è stata condannata da un organo giurisdizionale nazionale per fatti identici. Così, si può prendere come esempio l'ipotesi di una persona che, per fatti identici, è stata condannata in un primo Stato membro ad una pena superiore al massimo della pena comminato nel secondo Stato membro. Nel caso in cui la pena determini nel secondo Stato membro effetti giuridici negativi per la persona (ad esempio l'applicazione di norme processuali più severe) che non sarebbero stati applicati in tale Stato nel caso in cui fosse stato applicato il regime giuridico nazionale (e pertanto il massimo legale della pena ivi previsto), sarà possibile non prendere in considerazione la prima decisione poiché il fatto che sia stata emessa nell'ambito di un sistema giuridico diverso e che preveda un massimo della pena più elevato comporta per la persona effetti più sfavorevoli.

Articolo 6 – Iscrizione nel casellario giudiziario di una decisione di condanna emessa in un altro Stato membro e trasmissione a livello nazionale di una decisione di condanna emessa in un altro Stato membro

Questo articolo riguarda soltanto la situazione specifica degli Stati membri che registrano nel proprio casellario giudiziario le decisioni di condanna emesse in un altro Stato membro nei confronti dei propri residenti o cittadini e non istituisce alcun obbligo per gli Stati membri

che, in forza della loro legge nazionale, non registrano le decisioni di condanna emesse in altri Stati.

Il paragrafo 1 stabilisce il principio secondo il quale la pena iscritta deve corrispondere alla pena irrogata nello Stato membro di condanna, compreso il caso in cui sia superiore al massimo comminato nello Stato membro d'iscrizione per fatti identici. Infatti, la Commissione ritiene che, in questo caso, l'iscrizione debba rispettare la pena effettivamente irrogata nello Stato membro che ha emesso la condanna, qualora l'ammontare della pena non sia conforme alle norme dello Stato d'iscrizione. Infatti, si tratta di garantire la trasparenza per quanto riguarda la pena effettivamente irrogata che potrà essere favorevole agli interessi della persona, in particolare nel caso in cui possa beneficiare di un meccanismo di cumulo delle pene. Per contro, la situazione sarà diversa nel caso in cui la pena sia stata convertita in una pena inferiore, come nel caso in cui la relativa esecuzione avrà luogo nello Stato membro che procede all'iscrizione. Tuttavia, con la presente decisione quadro non si intende stabilire a quali condizioni, eventualmente, si possa verificare una conversione.

Il paragrafo 2 stabilisce la norma generale secondo la quale l'iscrizione al casellario giudiziario nazionale di una condanna pronunciata in un altro Stato membro non deve dar luogo ad un trattamento più sfavorevole per la persona rispetto a quello che le sarebbe derivato in seguito ad una condanna emessa da un giudice nazionale.

Il paragrafo 3 precisa che lo Stato membro di cittadinanza o di residenza che registra una condanna emessa in un altro Stato membro deve riportare nel casellario giudiziario gli avvenimenti successivi che producano effetti su di essa nello Stato membro che l'ha emessa e che sono stati portati a sua conoscenza, a meno che la legislazione nazionale non sia più favorevole alla persona condannata. L'iscrizione di una stessa condanna in vari casellari giudiziari nazionali ha infatti spesso come conseguenza l'applicazione di regimi giuridici diversi. Tale articolo mira a unificare, per quanto possibile, il regime giuridico applicabile a una condanna, salvaguardando al massimo i diritti della persona con l'applicazione della norma dello Stato che sia più favorevole.

Articolo 7 – Rapporti con altri strumenti giuridici

Questo articolo specifica che, nei rapporti tra Stati membri, la presente decisione quadro sostituisce le disposizioni dell'articolo 56 della Convenzione del 28 maggio 1970 sulla efficacia internazionale dei giudizi repressivi. Infatti, tale disposizione riguarda la considerazione di una condanna precedente emessa in un altro Stato.

Articolo 8 – Attuazione

Questo articolo impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il 31 dicembre 2006 e di comunicare alla Commissione e al Segretariato generale del Consiglio i testi delle disposizioni che recepiscono nel proprio diritto nazionale gli obblighi che derivano dalla decisione quadro. A tale proposito sarà dedicata particolare attenzione alle disposizioni dell'articolo 3 che, secondo le legislazioni interne degli Stati membri in materia di considerazione delle precedenti condanne, possono essere oggetto di misure di recepimento di portata molto diversa.

Esso prevede che la Commissione presenterà una relazione sull'applicazione della decisione quadro al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2007.

Articolo 9 – Entrata in vigore

L'articolo precisa che la decisione acquista efficacia il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO

relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione⁴,

visto il parere del Parlamento europeo⁵,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Questo obiettivo presuppone che le informazioni relative alle decisioni di condanna emesse negli Stati membri possano essere prese in considerazione al di fuori dello Stato membro di condanna per prevenire nuovi reati e al momento di emettere eventuali nuove condanne.
- (2) Il 29 novembre 2000, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il Consiglio ha adottato un programma di misure destinato ad attuare il principio di reciproco riconoscimento delle decisioni penali.⁶ La misura n. 2 del programma prevede "l'adozione di uno o più strumenti volti ad introdurre il principio secondo cui il giudice di uno Stato membro deve essere in grado di tener conto delle decisioni penali definitive rese negli altri Stati membri per valutare i precedenti penali del delinquente, prendere in considerazione la recidiva e determinare la natura delle pene e le modalità di esecuzione applicabili". La presente decisione quadro ha come obiettivo la definizione delle condizioni secondo le quali una decisione di condanna emessa in un altro Stato membro possa essere presa in considerazione nell'ambito di un procedimento penale contro la stessa persona in un altro Stato membro per fatti diversi.
- (3) Alcuni Stati membri attribuiscono effetti alle condanne penali degli altri Stati membri, mentre altri prendono in considerazione soltanto le decisioni di condanna nazionali. È opportuno assicurare l'uguaglianza di trattamento tra cittadini europei per migliorare la situazione.
- (4) È opportuno stabilire il principio secondo il quale a una decisione di condanna pronunciata in uno Stato membro devono attribuirsi negli altri Stati membri effetti equivalenti a quelli attribuiti alle condanne nazionali, sia che si tratti di effetti di fatto sia che si tratti di effetti di diritto esistenti nel diritto nazionale. Tuttavia, la presente

⁴ GU C del , pag. .

⁵ GU C del , pag. .

⁶ GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.

decisione quadro non mira ad armonizzare le conseguenze attribuite dalle diverse legislazioni nazionali all'esistenza di condanne precedenti.

- (5) Gli effetti attribuiti alle decisioni di condanna degli altri Stati membri devono essere identici a quelli attribuiti alle decisioni nazionali, sia che si tratti della fase precedente al processo penale, sia del processo penale vero e proprio, sia della fase di esecuzione della condanna. Quando la legislazione nazionale attribuisce effetti di diritto all'esistenza di una condanna precedente, le normative nazionali di recepimento devono stabilire in che misura siano attribuiti effetti equivalenti a una decisione di un altro Stato membro.
- (6) L'eventuale iscrizione al casellario giudiziario di uno Stato membro di una decisione di condanna emessa in un altro Stato membro nei confronti di cittadini o residenti deve essere regolata dalle stesse norme che si applicano ad una condanna nazionale e non può comportare che le persone che sono state condannate in altri Stati membri ricevano un trattamento più sfavorevole di quello riservato a persone condannate da giudici nazionali.
- (7) La presente decisione deve sostituire le disposizioni relative alla considerazione delle condanne penali incluse nella Convenzione del 28 maggio 1970 sulla efficacia internazionale delle sentenze repressive.
- (8) La presente decisione rispetta il principio di sussidiarietà previsto all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea nella misura in cui essa ha come obiettivo di ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Tale obiettivo non può essere raggiunto in maniera sufficiente dagli Stati membri con un'azione unilaterale e presuppone un'azione concertata a livello dell'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità, sancito nel medesimo articolo, la presente decisione quadro non eccede quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
- (9) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e riaffermati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1
Oggetto

1. La presente decisione quadro ha per oggetto di stabilire le condizioni secondo le quali uno Stato membro prende in considerazione, in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale nei confronti della stessa persona, le decisioni di condanna pronunciate nei suoi confronti in un altro Stato membro per fatti diversi o proceda all'iscrizione di queste ultime nel proprio casellario giudiziario.
2. La presente decisione quadro non ha l'effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti e i principi giuridici fondamentali come sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro si intende per

- a) «condanna»: ogni decisione definitiva di una giurisdizione penale o di un'autorità amministrativa la cui decisione può dar luogo ad un ricorso dinanzi ad una giurisdizione competente in particolare in materia penale, che stabilisca la colpevolezza di una persona per un reato penale o per un atto punibile secondo il diritto nazionale in quanto lesivo di norme di diritto;
- b) «casellario giudiziario»: il registro nazionale o i registri nazionali che riportano le condanne conformemente al diritto nazionale.

Articolo 3

Considerazione in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale di una condanna pronunciata in un altro Stato membro

1. Ciascuno Stato membro, secondo le norme che esso stesso stabilisce, attribuisce alle decisioni di condanna emesse negli altri Stati membri, effetti giuridici equivalenti alle condanne nazionali in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale per fatti diversi.
2. Il paragrafo 1 si applica in occasione della fase precedente al processo penale, in occasione del processo penale stesso e in occasione dell'esecuzione della condanna, e in particolare per quanto riguarda le norme di procedura applicabili, comprese quelle relative alla detenzione cautelare, alla qualifica del reato, al tipo e al livello della pena comminata, o alle norme che regolano l'esecuzione della decisione.

Articolo 4

Motivi obbligatori di non considerazione di una decisione di un altro Stato membro

Le decisioni di condanna pronunciate da un altro Stato membro non sono considerate nei seguenti casi:

- a) quando la decisione di condanna è contraria al principio del ne bis in idem;
- b) quando sarebbe intervenuta la prescrizione dell'azione penale secondo la legislazione nazionale al momento della condanna e i fatti sarebbero potuti rientrare nella competenza di tale Stato membro secondo la propria legge penale;
- c) quando il reato che ha dato luogo alla condanna rientra nell'ambito di un'amnistia e lo Stato membro aveva competenza a perseguire tale reato secondo la propria legge penale;
- d) quando la normativa nazionale che regola le iscrizioni nel casellario giudiziario nazionale avrebbe portato alla cancellazione della menzione della condanna.

Articolo 5

Motivi facoltativi di non considerazione di una decisione di condanna di un altro Stato membro

1. Le decisioni di condanna emesse da uno Stato membro possono non essere considerate nel caso in cui i fatti che sono stati alla base della condanna non costituiscono un reato penale nella legislazione dello Stato membro.

Il primo comma non si applica alle seguenti categorie di reato:

- partecipazione ad un'organizzazione criminale
- terrorismo

- tratta di esseri umani
- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile
- traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope
- traffico di armi, munizioni ed esplosivi
- corruzione
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee
- riciclaggio di proventi di reato
- falsificazione e contraffazione di monete, compreso l'euro
- criminalità informatica
- reati contro l'ambiente, compreso il traffico di specie animali protette e di specie e di essenze vegetali protette
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali
- omicidio volontario, lesioni personali gravi
- traffico di organi e tessuti umani
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi
- razzismo e xenofobia
- furto aggravato o rapina a mano armata
- traffico di beni culturali, comprese antichità ed opere d'arte
- truffa
- racket ed estorsione
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi
- falsificazione di mezzi di pagamento
- traffico di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita
- traffico di materie nucleari e radioattive
- traffico di veicoli rubati
- stupro
- incendio volontario
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale
- dirottamento di aereo/nave
- sabotaggio
- infrazioni al codice della strada, comprese quelle relative alle ore di guida ed ai periodi di riposo ed infrazioni alle norme sul trasporto di merci pericolose;
- contrabbando di merci

- violazione dei diritti di proprietà intellettuale
 - minacce ed atti di violenza contro persone, comprese le violenze perpetrate nel corso di eventi sportivi
 - danneggiamento
 - furto
 - reati stabiliti dallo Stato di emissione allo scopo di dare attuazione ad obblighi derivanti dagli strumenti adottati a norma del trattato che istituisce la Comunità europea o del Titolo VI del trattato sull'Unione europea.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le decisioni di condanna emesse da un altro Stato membro possono ugualmente non essere prese in considerazione quando il fatto di essere stato oggetto di una condanna in un altro Stato membro abbia come conseguenza, in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale per fatti diversi, un trattamento più sfavorevole per la persona rispetto all'ipotesi in cui la condanna fosse stata pronunciata da un giudice nazionale.

Articolo 6

Iscrizione nel casellario giudiziario nazionale di una condanna pronunciata in un altro Stato membro

1. Quando uno Stato membro procede all'iscrizione nel proprio casellario giudiziario di una decisione di condanna pronunciata in un altro Stato membro, la pena iscritta deve corrispondere alla pena effettivamente irrogata, salvo che quest'ultima sia stata effettivamente modificata in occasione della sua esecuzione nello Stato membro che procede all'iscrizione.
2. Qualora in forza della normativa nazionale le condanne pronunciate in altri Stati membri contro cittadini o residenti siano iscritte nel casellario giudiziario nazionale, le norme che regolano l'iscrizione, le eventuali modifiche o la cancellazione delle menzioni riportate non possono in alcun caso portare a trattare la persona in modo più sfavorevole che nel caso di una condanna pronunciata da un giudice nazionale.
3. Qualsiasi modifica o cancellazione di una menzione nello Stato membro che ha pronunciato la condanna comporta una cancellazione o una modifica equivalente nello Stato membro di cittadinanza o di residenza qualora abbia proceduto all'iscrizione e qualora sia stato informato della modifica o della cancellazione, salvo che la normativa di tale Stato preveda disposizioni più favorevoli per la persona condannata.

Articolo 7

Rapporti con altri strumenti giuridici

1. Fatta salva la loro applicazione tra gli Stati membri e gli Stati terzi, la presente decisione quadro sostituisce, nell'ambito degli Stati membri, le disposizioni dell'articolo 56 della Convenzione dell'Aia del 28 maggio 1970 sull'efficacia internazionale dei giudizi repressivi.

Articolo 8
Recepimento

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari al fine di conformarsi alla presente decisione quadro entro il 31 dicembre 2006.
2. Gli Stati membri comunicano al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono nella legislazione nazionale gli obblighi imposti loro dalla decisione quadro.
3. In base alle informazioni trasmesse dal Segretariato generale del Consiglio, la Commissione presenta, entro il 31 dicembre 2007, una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sull'applicazione della presente decisione quadro, accompagnata, se necessario, da proposte legislative.

Articolo 9
Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione *nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente